LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 29-05-2007 REGIONE LIGURIA

NORME IN MATERIA DI ENERGIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 11 del 6 giugno 2007

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FINALITÀ E COMPETENZE

ARTICOLO 1

(Finalità e obiettivi generali)

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica

nazionale.

- 2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
- a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di

efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti

rinnovabili compatibili con il territorio;

c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della

cogenerazione e del teleriscaldamento;

d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione

delle emissioni inquinanti e climalteranti;

e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli

edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione

delle fonti rinnovabili;

f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza

degli impianti di produzione da fonte fossile;

g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la

valorizzazione delle risorse locali;

h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia,

volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;

i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione

tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;

- j) promuovere la formazione, l'aggiornamento e
- l'informazione in campo

energetico;

- k) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;
- l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di

rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

ARTICOLO 2

(Competenze della Regione)

- 1. E' competenza della Regione:
- a) la programmazione energetica regionale;
- b) l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
- c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia,

anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

- d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
- e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti

autorizzativi in campo energetico;

f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia,

anche per la realizzazione di progetti pilota;

- g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità
- di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico
- e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità

della presente legge;

h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività

produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi

in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli

strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali

innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed

economica;

j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di

formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri

di educazione ambientale.

ARTICOLO 3

(Sistema della programmazione e pianificazione)

- 1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è
- costituito da:
- a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- b) i provvedimenti attuativi del PEAR;
- c) il Programma annuale degli interventi;
- d) il documento di monitoraggio e valutazione.
- 2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione $% \left(1\right) =\left(1\right) +\left(1\right) +\left$
- territoriale.
- 3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.
- 4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli
- interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le
- modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione
- delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e
- dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione
- regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano
- degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge
- regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e con
- il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

ARTICOLO 4

(Piano Energetico Ambientale Regionale)

- 1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione
- della politica energetica regionale.
- 2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo
- di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di
- gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale

in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:

a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le

dotazioni
 infrastrutturali necessarie;

b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza

energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;

- c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
- d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di

riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

- e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
- f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
- g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in

conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è

redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.

4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,

ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

ARTICOLO 5

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio

un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

ARTICOLO 6

(Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i

provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'articolo 3, i livelli di

efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di

impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.

2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di

produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il

raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli

minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine

stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta

giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

(Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.) 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico -FI.L.S.E. S.p.A.). 2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi: a) verifica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, l'idoneità delle certificazioni energetiche degli edifici; b) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico; c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione 3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall'Agenzia nell'esercizio finanziario precedente. 4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'ENEA e al CNR.

(Competenze delle Province)

- 1. Sono di competenza della Provincia:
- a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio

degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti

rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica,

potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed

all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE

relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti

energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità), alle

condizioni previste dal PEAR e dal Piano regionale di tutela e risanamento

della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla

deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 4;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e

l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e

oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro

varianti;

c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e

l'esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche

nazionali e le loro varianti;

d) il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed

all'esercizio degli impianti di produzione da fonte fossile fino a 300 $\ensuremath{\text{MW}}$

di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal Piano di tutela e

risanamento della qualità dell'aria;

e) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio

dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;

f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione,

stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui

all'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del

settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle

disposizioni in materia di energia);

g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right) +\left(1\right) \left(1\right) \left(1\right) +\left(1\right) \left(1\right) \left$

idrocarburi in terraferma;

h) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la

promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione

del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di

cui all'articolo 3, comma 4;

i) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di

coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di

teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera d);

j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale

dell'energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;

k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di

manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a

40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione,

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione

dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive

modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

(attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell'edilizia);

1) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente

legge e non attribuite agli altri Enti locali.

```
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni provvedono, in particolare:
a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili, l'uso
  razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in
particolare in
  materia di diffusione delle fonti rinnovabili,
microgenerazione e
  cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti
regolamentari ed
  urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed
ai criteri e le
  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c);
b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico
nonché sullo
  stato di manutenzione ed esercizio degli impianti
termici per i Comuni
  superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R.
412/1993 e successive
  modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005;
c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e
nei regolamenti
  edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia
energetica in edilizia,
  secondo i criteri e le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere
  b) e c);
d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le
ispezioni in materia
  di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo
IV.
```

TITOLO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

(Autorizzazione unica)

- 1. L'autorizzazione unica di competenza della Provincia di cui
- all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è rilasciata nel
- rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del
- paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
- 2. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
- autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte
- le Amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o di
- interesse pubblico; detta Conferenza si svolge secondo le modalità stabilite
- dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento
- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
- successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2
- la Provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti dalla
- legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa presentare
- osservazioni nel termine dalla stessa fissato.
- 4. La Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando
- il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della
- documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del
- procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
- 5. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
- esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in
- ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico
- del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine
- massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore
- a centottanta giorni.
- 6. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni

necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di

carattere paesaggistico - ambientale, nonché delle opere connesse e delle

infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

7. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di

compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

8. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province,

l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto la

maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea, previa

intesa con l'altra o le altre Province.

9. Il provvedimento emanato dall'Amministrazione Provinciale a

conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la

pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di

incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente.

Fino all'acquisizione della pronuncia di VIA i termini per la conclusione del

procedimento unico restano sospesi.

10. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere

dichiarata la pubblica utilità delle opere.

11. Qualora il progetto sia sottoposto ad Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59

(attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento) la stessa è acquisita nell'ambito del

procedimento unificato.

12. Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente articolo

e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni

procedurali sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) la

Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione

tecnica effettuata dall'ARPAL relativa all'esposizione della popolazione ai

campi elettromagnetici.

14. La spesa per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli

accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 13

vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario

regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

ARTICOLO 11

(Denuncia di inizio attività)

```
1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività da
presentare ai
competenti uffici comunali i seguenti interventi, purché
conformi a quanto
stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai
sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b):
a) l'installazione di pannelli solari termici da 20 metri
quadrati a 100
  metri quadrati;
b) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di
potenza nominale da
  3 kW a 10 kW di picco;
c) gli impianti eolici fino a 5 kW;
d) le opere di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a),
b) e c).
```

(Procedure semplificate)

```
1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le
```

opere di seguito indicate:

a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la

trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione

nominale fino a 5000 V;

b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la

trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione

nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i

500 metri;

c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di

tensione nominale fino a $15000\ V$ a condizione che gli interventi stessi non

modifichino lo stato dei luoghi;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi

comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell'impianto quali

conduttori, sostegni, isolatori, mensole.

2. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il gestore è

tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia almeno trenta giorni

prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'ARPAL,

in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici.

3. La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche

dell'ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici

per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica

con tensione nominale fino a 1000 V.

4. Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di

attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, purché

conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del

regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle

normative di settore, i seguenti interventi:

a) interventi relativi all'installazione di pannelli solari termici se di

sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;

b) interventi relativi all'installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare. 5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al Comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all'articolo 13. 6. Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone vincolate o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 13

(Intesa paesaggistica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la Soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di attività di cui all'articolo 12, comma 5.

(Attività libera)

1. Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell'articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

E IL RISPARMIO ENERGETICO

ARTICOLO 15

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente titolo si intende:
- a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione

artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa $\grave{\mathrm{e}}$

funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il
piano dell'orizzonte;

b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale

diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le

quali non è richiesta alcuna illuminazione;

c) per Regolamento dell'illuminazione: il Regolamento redatto dalle

amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di $\!\!\!$

manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e

pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché

l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;

d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in

maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e

divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui

estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

ARTICOLO 16

(Competenze della Regione)

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente

titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):

a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di

riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione

del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in

materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei

consumi energetici;

c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti

pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal

presente titolo;

- d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:
- 1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di
- illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 20;
- 2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all'articolo 20 $\,$
- e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;
- 3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 23;
- e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori e delle aree

naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

ARTICOLO 17

(Competenze delle Province)

- 1. Le Province:
- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia

elettrica;

- b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza
 - al presente titolo;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza

alle disposizioni di cui al presente titolo;

- d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso
- titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed
- aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze

nell'ambito dell'illuminazione.

(Competenze dei Comuni)

- 1. I Comuni:
- a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;
- b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui

all'articolo 15, comma 1, lettera c);

- c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza
 - al presente titolo;
- d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di

illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;

e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e

quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;

f) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 19

(Aree a più elevata sensibilità)

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed

astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e

divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie,

le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità

all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono

presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della

Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI)

nonché le aree naturali protette.

3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio

minimo, fatti salvi i confini regionali, di:

- a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
- b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
- c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come

delimitate dalla vigente legislazione.

 $4.\ \mathrm{Nelle}$ aree di cui al comma $2\ \mathrm{tutti}$ gli apparecchi non rispondenti alle

norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della

stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei

dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

ARTICOLO 20

(Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con

potenza installata individuata con il regolamento di cui all'articolo 2 comma

1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di

conformità alla

presente legge e devono essere:

a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa

massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a

90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di

schermatura;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di

lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della

tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello

minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza,

qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media

mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una

candela al metro quadrato;

d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi e quindi impiegando,

a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza

elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario

stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci

 $\ensuremath{\operatorname{degli}}$ impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al

pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le

condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$

la sicurezza.

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di $\,$

luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte

le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce

verso l'alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del

piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di

luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen

cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti

nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per

gli impianti di modesta entità.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da

evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e

al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva, è comunque consentito

l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b). 4. E' fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o

fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso

il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse

storico - architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e

culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In

tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi

di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate

con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di

riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

ARTICOLO 21

(Esclusioni)

- 1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:
- a) i fari costieri;
- b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di

pubblica sicurezza;

- c) i porti e gli aeroporti;
- d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione,

sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti

destinati alle
 sicurezza passiva dell'edificio;
e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con
carattere di
 temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;

f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

ARTICOLO 22

(Aggiornamento dei requisiti tecnici)

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

ARTICOLO 23

(Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d).

TITOLO IV

RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 24

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni già individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 25

(Competenze della Regione)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del d.lgs. 192/2005 provvede alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;

b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale

vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle

problematiche inerenti;

c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e

regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo

sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;

d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del

processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;

e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo

organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente

dell'energia nel settore civile.

- 2. La Regione disciplina:
- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione alla

tipologia ed alla destinazione d'uso degli edifici;

- b) la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in

materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;

d) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in

materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a

ristrutturazione;

e) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli

edifici;

f) i requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli

esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso

l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e

l'aggiornamento degli operatori del settore.

(Rendimento energetico degli edifici)

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione

e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da

contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso

tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere, nel rispetto

dei requisiti minimi di rendimento e delle prescrizioni specifiche previste

nel regolamento di cui all'articolo 29 e tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente
- i requisiti minimi di rendimento e le prescrizioni specifiche previste dal

regolamento di cui all'articolo 29;

b) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista una

applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

- 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
- l'involucro di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadrati;
- 2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie

superiore a 1000 metri quadrati;

c) nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al venti per cento

dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di

superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, è prevista una $\,$

applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

d) nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione

straordinaria dell'involucro dell'edificio diversi da quelli di cui alle

lettere a), b), c), l'applicazione è limitata al rispetto di specifiche prescrizioni.

(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)

- 1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista
- l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda,
- salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito dal

Regolamento di cui all'articolo 29.

- 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da garantire
- la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non

inferiore al trenta per cento.

- 3. Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via
- prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il
- soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il
- condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda.

ARTICOLO 28

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) deve essere dotato di attestato di certificazione energetica, a cura del costruttore e

```
redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.
```

- 2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma
- 1 deve essere dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di
- attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:
- a) entro sei mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29
 - per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati;
- b) entro dodici mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo
- 29 per gli edifici fino a 1000 metri quadrati; c) entro diciotto mesi dall'emanazione del Regolamento di cui
 - all'articolo 29 per le singole unità immobiliari.
- 3. Nel caso di compravendita di immobile l'attestato di certificazione
- energetica è allegato all'atto di compravendita.
- 4. Nel caso di locazione l'attestato di certificazione energetica è messo
- a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme all'originale
- in suo possesso.
- 5. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso
- fabbricato, quali gli appartamenti di un condominio, può fondarsi, oltre che
- sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata:
- a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i fabbricati
 - dotati di un impianto termico centralizzato;
- b) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare rappresentativa dello
 - stesso fabbricato e della stessa tipologia.
- ${\bf 6.}\ {\bf L'attestato}$ di certificazione energetica ha una durata massima di
- dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica
- la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
- 7. L'attestato di certificazione energetica deve avere i contenuti
- previsti dal Regolamento di cui all'articolo 29, comprendenti, fra l'altro, i
- valori di efficienza energetica vigenti a norma di legge e i dati relativi
- all'efficienza energetica propri dell'edificio.
- L'attestato di certificazione
- energetica dovrà inoltre essere conforme al modello contenuto nello stesso
- Regolamento.
- 8. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui
- metratura totale supera i 1.000 metri quadrati,
- l'attestato di certificazione
- energetica è affisso nell'edificio cui si riferisce in un luogo facilmente
- visibile al pubblico.

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione

consiliare competente, approva un apposito Regolamento, da emanarsi entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
- b) i requisiti minimi di rendimento, le prescrizioni specifiche, la

metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli

edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli

edifici, le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni

sulle prestazioni energetiche degli edifici.

c) la procedura per la richiesta ed il rilascio dell'attestato di

certificazione energetica.

ARTICOLO 30

(Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici)

1. La Regione istituisce l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 31

(Accertamenti ed ispezioni)

- 1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno
- il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione,
- ai sensi dell'articolo 26, accertamenti ed ispezioni in corso d'opera volti a
- verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.
- 2. La Regione, anche avvalendosi di ARE, verifica l'idoneità della
- certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29.
- 3. Le funzioni ispettive previste dal d.lgs. 192/2005 e successive
- modifiche e integrazioni sono attribuite alle Province che le svolgono secondo
- le modalità individuate dal Regolamento di cui all'articolo 29.

(Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)

1. L'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici sono disciplinati dalla normativa nazionale in materia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 33

(Sanzioni)

1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori

nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui

all'articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche

parziale del contributo concesso.

2. In caso di svolgimento dell'attività di produzione di energia senza il

rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1 si

applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni

megawatt termico di potenza nominale dell'impianto
superiore a quello
stabilito.

3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui

all'articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo

entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione

amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata

```
se l'impresa non realizza il programma entro l'ulteriore
termine assegnato
dalla Regione dopo l'irrogazione della prima sanzione.
4. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cui
all'articolo 8,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in assenza
dell'autorizzazione di cui
all'articolo 10, comma 1, o a condizioni difformi da
quelle previste nel
titolo autorizzatorio comporta la applicazione della
sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata trasmissione della DIA prevista
dall'articolo 11 o della
comunicazione prevista dall'articolo 12, comma 2,
comporta la applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a
euro 1.000,00.
6. All'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 provvede ARPAL secondo le procedure di
cui alla legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione
delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o
di enti da essa
individuati, delegati o subdelegati).
7. Nel caso in cui al comma 4, ferma restando
l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti
alla immediata
rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano,
gli interventi sono
realizzati d'ufficio dal Comune, con addebito delle
relative spese ai gestori.
8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione
pubblica o privata
in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito,
previa diffida a
provvedere all'adeguamento entra sessanta giorni, con la
sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto
luce, fermo restando
l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme
sino all'adeguamento
che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai
comandi di Polizia
Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai
Comuni per
l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai
criteri di cui al
presente titolo.
10. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente
all'immobile, l'originale della certificazione energetica
di cui all'articolo
28, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 15,
```

comma 7 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e

integrazioni.

- 11. Il professionista abilitato al rilascio
- dell'attestato di
- certificazione energetica di cui all'articolo 28, che rilascia un attestato
- non veritiero o dichiara un impedimento all'installazione di un impianto
- solare termico di cui all'articolo 27, comma 1 non veritiero, è punito con la
- sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2 del d. lgs 192/2005 e
- successive modifiche e integrazioni.
- 12. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 3,
- il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.
- 13. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 4,
- il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
- 14. All'accertamento e alla contestazione delle sanzioni di cui ai commi
- 10 e 11 provvedono i Comuni competenti per territorio.
- 15. Per i casi non previsti dalla presente legge, si applicano le sanzioni
- di cui alla normativa nazionale di riferimento.

ARTICOLO 34

(Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede
- mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
- bilancio per l'anno finanziario 2007:
- prelevamento di quota di euro 100.000,00 in termini di competenza e di
- cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- prelevamento di quota di euro 200.000,00 in termini di competenza e di
- cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
- iscrizione dello stanziamento di euro 100.000,00 in

termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 4.116 "Energia"; - iscrizione dello stanziamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 4.216 "Energia".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 35

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

ARTICOLO 36

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge

regionale 21 giugno

1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli

enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive

modifiche ed integrazioni:

- a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 19;
- b) l'articolo 72 quater;
- c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 72 duodecies;
- d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo
 72 quaterdecies;
- e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.
- 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies sono

soppresse le parole "e 72 duodecies, comma 7".

3. E' abrogata la lettera e) del comma 5 dell'articolo 2 della legge

regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

4. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 maggio 2007

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)